

CONVENZIONE QUADRO
TRA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
E
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
TOSCANA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA, con sede in via Mannelli n.113 - Cap. 50136, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Generale Dott.re Domenico Petruzzo, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,

e

LA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA TOSCANA, con sede legale in Firenze, via S. Caterina d'Alessandria, n. 4, cap. 50129, codice fiscale 80001030487, rappresentato dal Legale Rappresentante Anna Maria Nocentini,

PREMESSO CHE

1.il percorso di alternanza scuola/lavoro (d'ora in poi alternanza):

- consente un approccio metodologico, didattico e formativo per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
- agevola l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
- garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, competenze certificate, rilasciate dall'istituzione scolastica, sentiti i tutor aziendali;
- è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro, dopo la delibera degli Organi Collegiali;
- costituisce parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;
- è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;
- facilita le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

VISTI

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sulla "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro", a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 5;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme relative al riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei", a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali", di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57, "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici", a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65, "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali", a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 e le successive integrazioni apportate con DPR n.133 del 31 luglio 2017;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici", a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali", a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

la Legge 13 luglio 2015 n.107, riguardante la "Riforma del sistema nazionale istruzione e formazione e delega al riordino delle disposizioni legislative vigenti", con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell'art.1;

la “Guida operativa per la scuola” del MIUR, relativa all’attività di alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota protocollo 9750 dell’8 ottobre 2015 della DG Ordinamenti con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola–Lavoro alla luce delle innovazioni normative introdotte dal sopra citato art.1, commi 33\43 della Legge 107\2015;

l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2018, prot. n. 16 del 04/08/2017;

il decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195 adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di adozione del “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”;

le risoluzioni e gli atti dell’Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 – Finalità

1. La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare l’inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di alternanza da realizzare presso i soggetti membri ed aderenti al sistema Confcommercio, secondo le modalità e i tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti.

2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di alternanza devono essere considerati una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è un corso di recupero limitato a taluni indirizzi di studio, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto formativo dell’apprendimento in situazione lavorativa, ponendo prioritariamente l’accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base, oltre che sugli aspetti di professionalità.

Art 2 - Durata dei percorsi

I percorsi formativi saranno realizzati negli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e potranno essere rimodulati sulla base degli esiti rilevati attraverso azioni monitoraggio e dei cambiamenti del quadro normativo di riferimento.

Art.3 - Soggetti attuatori e destinatari dei percorsi

Ai sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n.53 e sulla base delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi, di cui all’art.1 del presente accordo, sono le scuole secondarie di secondo grado e i destinatari sono gli studenti frequentanti le classi seconde (per orientamento), le terze, le quarte e le quinte.

Art. 4- Struttura, funzioni e compiti del “Gruppo di coordinamento”

Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito il Gruppo paritetico per la gestione e il coordinamento (d’ora in poi Gruppo di coordinamento). Il Dirigente dell’area di formazione e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nomineranno loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero non superiore a tre per ognuno dei due enti, con funzione di:

- a. definire l’ambito operativo dei percorsi di alternanza;
- b. individuare il numero di studenti da inserire nei percorsi;
- c. comunicare alle scuole secondarie di secondo grado del territorio della Toscana i percorsi di alternanza in offerta e definire le relative fasi di attuazione;
- d. predisporre attività informative/formative sul ruolo e sulle iniziative di orientamento e formazione e loro promozione attraverso il sito web;
- e. monitorare e valutare i percorsi anche mediante incontri di restituzione delle esperienze svolte, alla presenza dei dirigenti scolastici, dei tutor e degli studenti.

Art. 5 – Progettazione e attivazione

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro dovranno essere redatti secondo il modello previsto dalle linee guida e condiviso dal Gruppo di coordinamento. Nel documento, per ciascun allievo, dovranno essere indicati: gli obiettivi, le competenze attese, le modalità e i tempi di attuazione e dovranno essere individuati i soggetti, in possesso di requisiti di esperienza e di professionalità, che svolgeranno il ruolo di tutor scolastico e di tutor aziendale.
2. I tutor aziendali saranno nominati dai dirigenti delle strutture presso le quali si realizzeranno i percorsi, i tutor scolastici dai dirigenti degli istituti coinvolti.
3. Il tutor aziendale dovrà assicurarsi che l’allievo sia formato sulle norme della sicurezza, sulla protezione e salute nei luoghi di lavoro, lo dovrà informare sulla tutela della privacy nel trattamento dei dati, accogliere e dargli assistenza didattica e organizzativa per il buon esito del suo percorso e annotare le sue presenze su apposito registro.
4. Il tutor scolastico dovrà coadiuvare il tutor aziendale e l’allievo nelle attività indicate al punto precedente.
5. I tutor scolastico e aziendale dovranno compilare per ciascun allievo, di comune intesa, la scheda di valutazione.
6. I percorsi formativi in alternanza si articoleranno in periodi di formazione d'aula e di esperienze di apprendimento in situazione lavorativa coerenti con il percorso di studi frequentato dallo studente.
7. L'attività per gli studenti delle classi seconde avrà carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti delle altre classi, invece, l'offerta formativa sarà, in misura crescente, finalizzata anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Art. 6 - Quadro orario

Le attività formative in ambiente lavorativo si svolgeranno secondo il quadro orario previsto dalla normativa vigente, compatibilmente con le esigenze organizzative del soggetto ospitante.

Art. 7 - Tutela e assicurazione

1. Il percorso di alternanza può iniziare solo quando il dirigente scolastico della scuola partecipante correda il progetto selezionato dal Gruppo di coordinamento con una dichiarazione contenente i dati relativi alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nell'alternanza. L'attivazione delle assicurazioni rientra nella responsabilità degli istituti scolastici.
2. La partecipazione degli allievi al percorso non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli studenti partecipanti all'attività devono aver svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto gli stessi sono equiparati a lavoratori. Di tale certificazione è responsabile l'istituto scolastico di appartenenza dello studente. La norma, infatti, prescrive che lo studente riceva preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, il controllo sanitario, quali misure generali di tutela, ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive integrazioni, come previsto dall' Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

Art. 8 - Obblighi degli allievi

Gli allievi hanno l'obbligo di adeguare i loro comportamenti alle norme di sicurezza, protezione e salute del soggetto ospitante, di tutela della privacy nel trattamento dei dati e di impegnarsi per il buon esito dei percorsi di alternanza, rispettando anche il calendario delle sue presenze presso il soggetto ospitante, secondo quanto stabilito nei percorsi formativi di alternanza.

Art. 9 - Monitoraggio e certificazione

Sarà cura del Gruppo di coordinamento individuare, promuovere e verificare periodicamente le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo nonché di monitorare i risultati.

Le valutazioni periodiche e finali degli allievi saranno effettuate e certificate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di classe, sulla base degli elementi forniti dai tutor scolastico e aziendale che avranno gestito il percorso di alternanza dell'anno scolastico di riferimento. Nelle certificazioni, secondo specifici parametri precedentemente concordati, dovranno essere registrate le attività svolte e le competenze acquisite da ciascun allievo.

Art. 10 – Pubblicizzazione

La Confcommercio Imprese per l'Italia Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ogni anno, daranno opportuna pubblicizzazione all'esterno degli esiti dei progetti di alternanza utilizzando i canali di comunicazione e le forme ritenute più opportune.

Le istituzioni scolastiche, a loro volta, organizzeranno, entro la fine di ogni anno scolastico, una giornata seminariale di "Restituzione delle esperienze" aperta a tutti gli alunni, ai genitori e ai docenti dell'istituto.

Art.11 – Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti contraenti.

Art. 12-Durata

Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula e ha durata triennale, a copertura delle annualità scolastiche 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/21. In ogni caso nulla è dovuto dalle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza della presente Convenzione quadro.

Firenze, 03 luglio 2018

Per l'USRT – Ufficio Scolastico
Regionale della Toscana

Il Direttore generale

Domenico Petruzzo

Per la Confcommercio Imprese per
l'Italia Toscana

*Il Presidente e Legale
Rappresentante*

Anna Maria Nocentini

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRTO al numero 13559.